

Gruppo comunale Protezione Civile – Salgareda

STATUTO

TITOLO 1° DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Denominazione)

- 1) E' costituito il **Gruppo Comunale Protezione Civile di Salgareda**

ART. 2

(Statuto)

- 1) Il funzionamento del Gruppo è disciplinato dal presente Statuto, dalle leggi vigenti e dai principi generali dell'Ordinamento giuridico.
- 2) Il Gruppo è dotato di autonomia organizzativa, **funzionale** e normativa, si pone a disposizione del Sindaco e delle altre Autorità di Protezione Civile e costituisce parte integrante del Sistema Nazionale, Regionale e Provinciale di Protezione Civile.

ART. 3

(Finalità nell'obiettivo)

- 1) Il Gruppo svolge attività di pronto intervento in caso di calamità naturali ed ogni altra attività compresa nel concetto più ampio di protezione civile e di primo soccorso.
- 2) Esso presta volontariamente e gratuitamente opera di soccorso alle persone bisognose nel rispetto delle norme vigenti.
- 3) Il gruppo si prefigge inoltre lo scopo di sostenere, coordinare, promuovere e dirigere iniziative nel campo della Protezione Civile.
- 4) Il Gruppo promuove, inoltre, corsi di istruzione per la preparazione teorica e pratica dei propri associati e di qualunque cittadino ne faccia richiesta.
- 5) Il Gruppo si avvale, principalmente, per il raggiungimento delle proprie finalità della collaborazione e dell'opera gratuita dei propri iscritti.
- 6) Il Gruppo assumerà ed organizzerà iniziative che risultino rispondenti al suo scopo, anche in collaborazione con Enti Privati o Pubblici operanti con finalità complementari.

ART. 4

(Componenti ed ammissioni)

- 1) Sono ammessi a far parte del **Gruppo Comunale Protezione Civile** tutte le persone che condividendo le finalità dell'Associazione ed essendo mosse di spirito di solidarietà ne fanno domanda e assumono gli impegni connessi ai compiti e alle responsabilità loro affidati quali indicati dal Responsabile Comunale di Protezione Civile
- 2) L'ammissione al Gruppo decorre dalla iscrizione nel registro dei Volontari della Protezione Civile tenuto dal Sindaco o suo delegato
- 3) Ogni componente è destinato dal Responsabile del **Gruppo** alla squadra e ai compiti più rispondenti alle capacità professionali, esperienze e specializzazioni acquisite.
- 4) Il Responsabile di Protezione Civile nomina il Responsabile di ogni nuovo gruppo specializzato che venga istituito
- 5) Il Responsabile di Protezione Civile autorizza a proprio insindacabile giudizio l'iscrizione ai Gruppo e/o al Nucleo di Pronto Intervento

ART. 5

(Funzioni del Responsabile Comunale di Protezione Civile o **Coordinatore Operativo**)

- 1) Il gruppo gode di propria autonomia funzionale ed è coordinato da un Volontario con funzioni di referente e responsabile tecnico operativo del Gruppo stesso, denominato **Cooperatore Operativo**. Tale coordinatore deve essere eletto dagli stessi Volontari del Gruppo e la nomina deve essere ratificata dal Comune. Dal punto di

vista gerarchico il Coordinatore Operativo del Gruppo si raccorda col Sindaco ovvero col Responsabile della struttura comunale competente in materia di Protezione Civile.

- 2) Il **Coordinatore Operativo** assume i seguenti compiti:
- a) dirige e organizza il Gruppo di Protezione Civile coordinando i Nuclei di Volontari
 - b) istituisce nuclei specializzati con compiti che richiedono competenze speciali e nomina i responsabili di queste
 - c) può nominare un responsabile per la formazione dei Volontari, un responsabile per i rapporti coi Gruppi esterni, un responsabile per l'acquisto e le verifiche del materiale, un responsabile per la tenuta della contabilità del gruppo, un responsabile per la redazione delle cartografie nel territorio e un responsabile per le comunicazioni e gli altri ritenuti utili o opportuno
 - d) individua un referente per il Pronto Intervento in caso di assenza
 - e) attribuisce le mansioni e i compiti necessari a ciascun volontario o delega tali compiti
 - f) autorizza gli interventi al di fuori del territorio Comunale
 - g) rappresenta la Protezione Civile di Salgareda agli effetti di legge come delegato dal Sindaco
 - h) autorizza l'iscrizione dei Volontari al Nucleo di Pronto Intervento previa verifica dei requisiti necessari
 - i) mantiene i rapporti con le Associazioni del Comune e con il Sindaco

ART. 6

(Nucleo di Pronto Intervento)

- 1) Nell'ambito del **Gruppo Comunale Protezione Civile** viene istituito un **Nucleo di Pronto Intervento** che agisce sotto le direttive del **Coordinatore operativo** composto da Volontari che siano idonei ad assumere impegni che richiedono reperibilità e speciale preparazione di Protezione Pubblica
- 2) Il Nucleo di Pronto Intervento diventa operativo su chiamata del **Coordinatore operativo** o del Sindaco e viene formato con l'obiettivo specifico di poter disporre per interventi ed emergenze nel territorio o extra territorio di personale adeguatamente equipaggiato dotato di sufficiente esperienza e capacità operativa
- 3) I Componenti del Nucleo di Pronto Intervento vengono iscritti in un registro speciale, muniti di adeguato equipaggiamento e coperti da assicurazione per responsabilità civile, malattia, morte o invalidità permanente
- 4) I Componenti del Nucleo di Pronto Intervento sono tenuti a svolgere periodiche esercitazioni di aggiornamento e formazione tecnica e operativa
- 5) Il **Coordinatore operativo** provvede alla cancellazione dal registro dei Volontari che senza giustificazioni non intervengano alle giornate di esercitazione o non risultino più idonei rispetto alle esigenze di reperibilità
- 6) I Volontari che chiedono la sospensione dal Nucleo di Pronto Intervento per motivi personali o vengono esclusi dal Responsabile comunale di Protezione Civile sono tenuti a rimettere a disposizione il materiale ricevuto.

ART. 7

(Attivazione degli organi associativi)

Il Gruppo Comunale Protezione Civile di Salgareda ha facoltà di costituirsi come utile per le finalità indicate nello Statuto.

A tal fine esso deve costituirsi in Assemblea composta da tutti gli iscritti e approvare a maggioranza dei presenti un regolamento attuativo nonché le integrazioni allo Statuto ritenute necessarie.

L'Assemblea viene convocata per chiamata diretta con preavviso di almeno cinque giorni. Associazione con propri beni, proprio patrimonio e proprio bilancio qualora tale forma venga ritenuta.

Le modifiche allo Statuto diventano attuative una volta approvate dal Sindaco che dovrà verificarne la compatibilità col vigente ordinamento e la compatibilità con le necessità operative di protezione pubblica nel territorio.